

FEDERAZIONE IPPICA SAMMARINESE
REGOLAMENTO QUADRI TECNICI FEDERALI

Art.1. Compiti e Funzioni.

Il Presente regolamento viene emanato ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto Federale lettera h)

Il Settore Tecnico di Formazione (STF) presiede:

- alla formazione professionale e tecnica dei Tecnici e degli Istruttori attraverso la programmazione, la organizzazione e la gestione di corsi di formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento nelle varie discipline;
- al rilascio delle varie qualifiche, l'inquadramento ed il tesseramento degli Istruttori e dei Tecnici d'Equitazione di ogni ordine e grado e livello abilitati ed autorizzati a svolgere attività nell'ambito della organizzazione Federale e delle Associazioni Affiliate.

Il Settore Tecnico di Formazione (STF) è vincolato ad operare sulla base degli indirizzi, orientamenti e obiettivi programmatici deliberati dal Consiglio Federale in materia di formazione.

L'attività inerente la formazione professionale e tecnica dei Tecnici e degli Istruttori d'Equitazione è attuata direttamente dalla Federazione o attivata in collaborazione ad un Ente di Formazione esterno alla Federazione attraverso la stipula di apposito accordo.

Art. 2 Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa del Settore Tecnico di Formazione (STF) è così articolata:

- a) n.1 Responsabile del Settore Tecnico di Formazione
- b) n.1 Operatore Organizzativo;
- c) n.1 Collaboratore Operativo.
- d) n.1 membro del Consiglio Federale a ciò delegato.

Il Responsabile del Settore Tecnico di Formazione, l'Operatore Organizzativo ed il Collaboratore Operativo sono nominati dal Consiglio Federale. Al Settore Tecnico compete l'organizzazione operativa e cura il buon funzionamento del settore tecnico e il perseguimento degli obiettivi programmatici deliberati dal Consiglio Federale. Tiene i rapporti con il Consiglio Federale. E' tenuto periodicamente a riferire al Consiglio Federale sull'attività demandata proponendo anche eventuali soluzioni alternative sui programmi approvati dallo stesso Consiglio Federale. Per particolari esigenze il Coordinatore può proporre al Consiglio Federale la nomina di un collaboratore esterno.

- l'Operatore Organizzativo ha il compito pratico attuativo della gestione dei programmi di formazione deliberati nelle varie aree.
- Il Collaboratore Operativo presiede alle attività di segreteria e della comunicazione

Art. 3. Inquadramento e Qualifiche dei Tecnici d' Equitazione

Le Qualifiche, i Titoli ed i Livelli dei Tecnici e degli Istruttori rilasciati dalla FIS sono riportati nell'ALLEGATO 1) del presente regolamento.

Per ogni qualifica e livello richiamati al comma 1° del presente regolamento verranno disciplinate le unità didattiche, il monte ore del percorso formativo, le competenze e gli ambiti operativi

professionali. Il Consiglio Federale, su proposta del Settore Tecnico Formativo, emanerà preventivamente alla attivazione dei rispettivi corsi di Formazione idonee CIRCOLARI ESPLICATIVE in materia di:

Unità Didattiche

Monte ore complessivo del Programma del Corso

Ammontare delle ore teoriche e pratiche per ogni unità didattica

Ambiti Operativi -Professionali

I Tecnici e gli Istruttori sammarinesi o residenti iscritti alla FIS che abbiano conseguito la qualifica presso la FIS o presso la Federazione Italiana Sport Equestri (in virtù della convenzione FIS/FISE in essere) o presso Federazioni estere che abbiano programmi di formazione assimilabili a quelli della FIS e che fanno parte dell'I.G.E.Q, vengono automaticamente iscritti all'Albo dei Tecnici e degli Istruttori di cui al presente Regolamento.

Art. 4 Albo dei Tecnici e degli Istruttori d' Equitazione

Presso la Federazione Ippica Sammarinese viene istituito l'Albo dei Tecnici e degli Istruttori riconosciuti dalla FIS.

Per ciascun nominativo iscritto viene riportato:

- la tipologia del titolo in possesso;
- la data del rilascio;
- l'Ente che lo ha rilasciato.

L'iscrizione all'Albo avviene su richiesta dell'interessato e presentata alla Segreteria della FIS. All'Albo possono essere iscritti i cittadini Sammarinesi e i forensi se residenti legalmente nella Repubblica di San Marino

ART 5 Registro dei Tecnici e degli Istruttori abilitati all'attività

Viene istituito presso la FIS il Registro dei Tecnici e degli Istruttori abilitati all'attività; L'iscrizione al Registro avviene su richiesta dell'interessato e presentata alla Segreteria della FIS. Possono essere iscritti al Registro i Tecnici e gli Istruttori che sono in possesso di un titolo riconosciuto dalla FIS nonché con i requisiti richiamati all'articolo 6 del presente Regolamento

ART. 6. Mantenimento della qualifica -- Aggiornamenti --

Al fine del mantenimento della qualifica per essere considerati in attività i Tecnici e gli Istruttori devono:

- essere in regola con il tesseramento annuale sulla base delle disposizioni deliberate dalla FIS;
- rinnovare annualmente l'autorizzazione a montare (se richiesta)
- aver frequentato la formazione annualmente prevista inerente il proprio livello tecnico
- attestare la propria reale attività in essere attraverso documentazione prodotta dal Club o Associazione in cui opera come Tecnico;
- non aver subito condanne anche in stati stranieri per delitti dolosi passati in giudicato con pene superiori ad un anno di reclusione;
- non essere stati oggetto di misure cautelari personali per violazione di articoli del Codice Penale per reati contro la moralità pubblica e il buon costume nonché per violazione di norme di legge in materia di stupefacenti;
- non aver subito squalifiche o inibizioni maggiori di un anno da parte del CONS, della FIS e della FEI

Al fine di disporre Quadri Tecnici preparati ed aggiornati nonché per il mantenimento delle qualifiche acquisite vengono programmati annualmente sedute di aggiornamento così definiti:

- di mantenimento;
- di crescita tecnica.

La FIS attraverso il Settore Tecnico di Formazione emanerà annualmente un programma didattico ed un calendario operativo delle sedute formative teorico / pratiche e di aggiornamento nonché un circolare esplicativa sulle modalità di partecipazione

Art.7. Reintegro dei Tecnici e degli Istruttori nei rispettivi ruoli

I Tecnici e gli operatori che non abbiano assolto alla formazione prevista annualmente per il mantenimento della loro qualifica e livello sono posti fuori ruolo e cancellati dal Registro di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

Possono essere reintegrati nel loro ruolo operativo per svolgere la propria attività attraverso la frequenza ad una unità didattica di crescita tecnica afferente al proprio titolo e livello.

Art. 8 Esami - Docenti - Esaminatori

Il rilascio della qualifica e del livello conseguente è deliberato dal Consiglio Federale

La commissione esaminatrice viene nominata dal Consiglio Federale. Non possono far parte della Commissione soggetti che abbiano svolto mansioni di docenti durante lo svolgimento dei corsi o abbiano conflitti di interesse.

La domanda di ammissione alla sessione d'esame va inoltrata alla FIS – Settore Tecnico di Formazione - compilando apposita modulistica fornita dalla FIS.

La composizione della Commissione d'Esame per Istruttori e Tecnici, nominata dal Consiglio Federale, è così composta:

- Presidente di Commissione
- 2 Tecnici /Giudici delle discipline afferenti alle materie del corso
- 1 Veterinario
- 1 Psicologo
- 1 Segretario Verbalizzante

Sono ammessi a sostenere l'esame per l'ottenimento della qualifica o di passaggio di qualifica superiore:

- coloro che abbiano completato l'iter formativo previsto per il conseguimento della specifica qualifica
- candidati per equiparazione di titoli stranieri se non già abilitati dal proprio titolo
- candidati Privatisti

Il programma d'esame per le prove pratiche e teoriche è riportato in apposita CIRCOLARE ESPLICATIVA emessa dal Consiglio Federale su proposta del Settore Tecnico di Formazione.

L'esame si intende superato se tutte le prove previste siano state superate con esito positivo con il raggiungimento del punteggio 60 /100 per ogni prova.

Se le prove non superate sono 2 le medesime potranno essere ripetute nella successiva sessione d'esame trascorso minimo un mese, se le prove non superate sono superiori a due l'esame non si considera superato.

Per ogni esame verrà redatto apposito verbale che sarà mantenuto presso la Segreteria della FIS.

Per ogni esame di qualsiasi disciplina è prevista la presentazione di una tesi su un argomento di tipo tecnico scelto dal candidato nel contesto della disciplina per la quale chiede la qualifica.

La tesi è così strutturata:

- introduzione;
- trattazione dell'argomento;
- note tecniche relative;
- conclusioni finali.

Le tesi vanno inoltrate 20 giorni prima della sessione d'esame.

La tesi ha una lunghezza minima di:

1° Livello – minimo 5 – massimo 10 pagine

2° Livello – minimo 10 -massimo 20 pagine

Il Consiglio Federale, su proposta del Settore Tecnico di Formazione nominerà il corpo Docente per ogni corso che sarà attivato.

Art. 9 Normativa per Istruttori e Tecnici Federali.

Gli Istruttori ed i Tecnici Federali, per poter esercitare il loro ruolo riconosciuto dalla FIS devono essere in possesso di tesseramento alla FIS valido per l'anno in corso ed al rinnovo della autorizzazione a montare (se richiesta dal proprio livello)

Specifica circolare sarà emessa dal Consiglio Federale in materia di:

- Responsabilità sportiva;
- Impegni;
- Assistenza allievi;
- Abbigliamento;
- Attività allievi Under 18;
- Abbigliamento allievi;
- Responsabilità personale;
- Diritti e Doveri;
- Codice etico e di comportamento;
- Ammonizioni sanzionatori.

Art. 10 Equiparazioni dei Titoli Rilasciati da Federazioni Estere

I cittadini sammarinesi che hanno conseguito titoli e qualifiche avendo frequentato corsi presso Enti e Federazioni straniere, per ottenere il riconoscimento del titolo /qualifica in possesso dovranno fare richiesta alla FIS attraverso la presentazione:

- del piano di studi del corso;
- il monte ore del corso;
- attestato di aver superato l'esame per il rilascio del titolo /qualifica in possesso;
- essere in possesso di Autorizzazione a Montare FIS afferente alla qualifica richiesta;
- idoneità e requisiti di cui al' articolo 6 del presente Regolamento.

La richiesta sarà esaminata dal Settore Tecnico di Formazione (STF) che sulla base della documentazione presentata e sul curriculum del richiedente proporrà al Consiglio Federale FIS di accogliere o non accogliere la richiesta medesima.

Il Settore Tecnico di Formazione, può proporre al Consiglio Federale FIS la sospensione della richiesta e sottoporre il candidato ad un esame integrativo nelle materie ritenute non conformi ai contenuti del presente Regolamento. Il candidato dovrà superare tutte le prove oggetto dell'esame integrativo al fine dell'accoglimento della richiesta

ALLEGATO 1 Art.1

QUALIFICHE E LIVELLI.

- 1) TECNICO DI BASE
- 2) ISTRUTTORE FEDERALE DI 1° LIVELLO DISCIPLINE OLIMPICHE
- 3) ISTRUTTORE FEDERALE DI 1° LIVELLO DI SPECIALITA'
- 4) ISTRUTTORE FEDERALE DI 2° LIVELLO DISCIPLINE OLIMPICHE
- 5) ISTRUTTORE FEDERALE DI 2° LIVELLO DI SPECIALITA'
- 6) ISTRUTTORE FEDERALE DI 3° LIVELLO DISCIPLINE OLIMPICHE
- 7) ISTRUTTORE FEDERALE DI 3° LIVELLO DI SPECIALITA'
- 8) MASTER DI 3° LIVELLO PER MERITI SPORTIVI

Il Consiglio Federale provvederà ad emanare specifiche circolari per l'attivazione di altri titoli qualora se ne presentasse la necessità o ci fossero specifiche richieste da parte di tesserati interessati.

Per frequentare i corsi formativi per l'ottenimento delle qualifiche e livelli Federali occorre aver maturato le seguenti età minime.

TECNICO DI BASE: 18 anni compiuti

ISTRUTTORE DI 1° LIVELLO: 18 anni compiuti

ISTRUTTORE TECNICO DI 2° LIVELLO: 20 anni compiuti con due anni di anzianità nella qualifica precedente

ISTRUTTORE TECNICO DI 3° LIVELLO: 23 anni compiuti con tre anni di anzianità nella qualifica precedente

MASTER: 40 anni compiuti con cinque anni di anzianità nella qualifica precedente

CIRCOLARE AI SENSI DEI'ART. 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

Il Consiglio Federale su indicazione del STF emanerà specifiche circolari esplicative per ogni tipologia di corso che verrà attivato.

UNITA' DIDATTICHE- MONTE ORE PERCORSO FORMATIVO – MANSIONI E AMBITI OPERATIVI

ISTRUTTORE TECNICO DI BASE

Percorso Formativo.

Monte ore complessivo 160 di cui parte in campo e parte in aula (salvo diversamente specificato)
Unità didattiche Previste

- Scuola di avviamento al salto in campo e in campagna	ore 8
- Carosello e Presentazione	ore 8
- Applicazioni equestre -Attività Pony con allievi 3/6 anni	ore 8
- Adolescenti e attività sportiva al Pony club	ore 8
- Tecnica Equestre di base	ore 16
- Lavoro in piano	ore 8
- Conduzione di lavoro in piano	ore 8
- Salto Ostacoli (solo pratica a cavallo)	ore 4
- Veterinaria (solo teoria in aula)	ore 4
- Conduzione esercizi di salto	ore 8
- Lavoro su ostacoli di campagna	ore 8
-Conduzione lavoro in campagna	ore 8
-Lavoro in piano	ore 8
-Conduzione di lavoro in piano	ore 8
-Salto Ostacoli	ore 8
-Conduzione- esercizi di salto-	ore 8
-Lavoro su ostacoli di campagna	ore 8
-Conduzione lavoro in campagna	ore 8
-Messa in sella (solo pratica a cavallo)	ore 8
-Regolamenti sportivi (solo teoria in aula)	ore 8

I soggetti in possesso del titolo di Tecnico di Base operano nell'ambito delle Associazioni Affiliate o Club alle dirette dipendenze tecniche dell'Istruttore Federale titolare con allievi tesserati FIS con le seguenti mansioni:

- Coadiuvare o sostituire il tecnico titolare di 1° Livello o superiore che opera all'interno della struttura;
- Accompagnare cavalieri esperti in passeggiate e terreni a lui noti secondo le indicazioni e prescrizioni dell'istruttore titolare;
- Accompagnare in gare allievi U18 muniti di Patente A in tutte le categorie di SO, CCP, Endurance e Categorie Ludiche Previste dal Regolamento Pony Club

Il Consiglio Federale emanerà le relative disposizioni per le procedure di iscrizione al Corso e l'indicazione dei costi per la partecipazione.

CIRCOLARE "ELABORAZIONE PROGRAMMI CORSI/ESAMI PER ISTRUTTORI FEDERALI DI 1°. 2° E 3° LIVELLO"

Una volta attivato il corso federale per Tecnici di Base il "STF" provvederà a preparare idonei programmi per i livelli superiori che poi sottoporrà al Consiglio Federale per la regolare approvazione e che verranno divulgati tramite apposita circolare.

CIRCOLARE AI SENSI DEL' ART 9 DEL REGOLAMENTO "QUADRI TECNICI FEDERALI."

Il CONSIGLIO FEDERALE FIS secondo l'art. 9 del Regolamento Quadri Tecnici Federali emana la seguente CIRCOLARE:

Responsabilità Sportiva.

L'Istruttore / Tecnico ha la responsabilità nell'assistenza per l'attività sportiva del proprio allievo "U18 sulla base della iscrizione depositata presso il Club o Associazione in cui svolge l'attività sportiva" accompagnandolo in occasione di partecipazione a gare in manifestazioni sportive sia ludiche che agonistiche.

Può delegare, con espressa delega scritta anche in forma telematica, da inviare alla segreteria organizzazione della manifestazione, altro Istruttore abilitato operante anche presso altro Club o Associazione.

Impegni.

Per poter esercitare il proprio ruolo di Istruttore / Tecnico sia presso il Club o Associazione in cui opera o in qualsiasi altro caso in cui dà assistenza ad allievi deve essere in regola con le norme indicate agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

La non osservanza di quanto sopra richiamato comporterà per l'Istruttore / Tecnico la sospensione dell'operatività del Titolo rilasciato o riconosciuto dalla FIS.

Assistenza agli Allievi.

Se presso il Club o Associazione vi sono più Istruttori / Tecnici, ognuno di esso ha la facoltà di assistere nella manifestazioni sportive gli allievi con residenza sportiva presso lo stesso ente.

All'atto delle iscrizioni il Responsabile del Club o Associazione indicherà l'Istruttore / Tecnico che seguirà gli allievi o l'allievo sia durante la gara che in campo di prova.

Abbigliamento

L'Istruttore / Tecnico nello svolgimento della propria attività professionale, giornaliera che in manifestazioni sportive, se non indossa la tenuta da gara deve indossare un abbigliamento decoroso, non è permesso indossare pantaloni corti, minigonne, canottiere ed occorre avere ai piedi scarpe chiuse; in contrasto a quanto richiamato è disposto l'allontanamento da parte della Giuria.

In campo di prova gli Istruttori / Tecnici devono utilizzare un linguaggio tecnico evitando toni ed espressioni non conformi.

Attività allievi U18

L'attività a cavallo di Allievi U 18 deve essere sempre assistita da un Istruttore / Tecnico sia nell'ambito delle strutture ove opera e ha la residenza sportiva l'allievo che in aree aperte, in altri luoghi o impianti idonei all'attività equestre.

Diritti e Doveri.

Gli Istruttori / Tecnici provenienti da altre Federazioni, con la equiparazione ai sensi del presente regolamento, sono assoggettati agli stessi diritti e doveri dei corrispondenti Istruttori di pari livello diplomati dalla FIS.

Abbigliamento allievi.

E' responsabilità dell'Istruttore /Tecnico accertarsi che i propri allievi dal medesimo seguiti indossino l'abbigliamento previsto dai regolamenti sia nei campi di prova che di gara con l'uso delle adeguate protezioni (casco o cap, corpetto protettivo per i minorenni, pantaloni da cavallo e stivali oppure jodhpurs e stivaletti o chaps)

Responsabilità Personale

Ciascun Istruttore / Tecnico è responsabile del proprio status nei confronti del Club o Associazione in cui opera e dei tesserati Suoi allievi: il rispetto delle regole sopra enunciate rientra nei principi di correttezza e etica professionale.

Codice Etico e di Comportamento.

Gli Istruttori / Tecnici sono tenuti a conoscere, rispettare e sottoscrivere quanto previsto dal Codice Etico e Comportamentale in vigore approvati dalla FIS, CONS, FEI ed Organismi Internazionali.

Ammonimenti Sanzionatori.

Al fine di mettere in atto azioni sanzionatorie per eventuali comportamenti scorretti degli Istruttori o dei Tecnici durante concorsi, gare e stage che si rendano responsabili di:

- 1) violare le norme etiche di comportamento;
- 2) usare un linguaggio, tono, atteggiamento, comportamento, non adeguato al decoro sia nei confronti di propri allievi che di altri concorrenti, Ufficiali di Gara addetti ai servizi, o comunque di qualsiasi altro soggetto coinvolto o presente alla manifestazione;
- 3) presentarsi con abbigliamento non adeguato;
- 4) usare forme di violenza sia ai propri allievi, sia a terzi, sia ai cavalli od altri animali;
- 5) imporre agli allievi esercizi non convenzionali che possono compromettere la sicurezza ed il benessere dei cavalli.

Per le infrazioni sopra richiamate si adottano i provvedimenti e le procedure richiamate al TITOLO VII dello STATUTO FEDERALE FIS.

Approvata nel Consiglio Federale del.....

NOTE.

Il REGOLAMENTO QUADRI TECNICI FEDERALI per renderlo esecutivo dovrà essere approvato dal Consiglio Federale una volta che il testo sarà definitivo e condiviso.

Una volta approvato il REGOLAMENTO DEI QUADRI TECNICI FEDERALI si potrà procedere alla emanazione del Regolamento per la nomina del Rappresentante dei Tecnici e degli Istruttori con approvazione della Assemblea Federale ai sensi dello Statuto Federale Art. 31 previa approvazione da parte del CONS.